

CONVEGNO "ABUSO SESSUALE DEI BAMBINI: A CHE PUNTO SIAMO?"

Sezione: "Quanta giustizia è possibile?"

Torino, 27 novembre 2004.

Dott. Cesare Castellani

Giudice del Tribunale per i minorenni di Torino

Rispondere alla sollecitazione degli organizzatori di questa giornata su **quanta giustizia è possibile oggi** per quanto riguarda l'abuso sui minori richiede, da parte mia, una premessa, nel senso che cercherò di proporre qualche riflessione dal mio osservatorio particolare - il Tribunale per i minorenni - organo al quale sono devoluti gli interventi di natura civile a tutela dei minori vittima di abuso (o maltrattamento) nei due aspetti della protezione del bambino e dell'individuazione dei percorsi più adeguati per il suo affidamento, con il fine del un recupero di un equilibrio esistenziale.

Mi verrebbe da dire, a mo' di battuta, che in questo settore negli ultimi anni è *stato fatto tantissimo* e che, ciononostante, *c'è ancora tantissimo da fare*.

Questo sia perché il sistema di protezione è abbastanza recente, sia perché la tutela effettiva dei diritti dei minori dipende da un complesso di fattori in quanto ci troviamo in una materia dove gli aspetti della giurisdizione e dell'amministrazione (mi riferisco all'assistenza pubblica e alla tutela della salute) si intrecciano e si condizionano profondamente.

Per presentare alcune considerazioni che riguarderanno quanto è stato sin qui realizzato, i traguardi raggiunti, e quali possono essere gli obiettivi per il prossimo futuro, individuerei tre piani diversi.

a) L'insieme delle norme di legge.

A questo riguardo vi sono stati moltissimi passi avanti rispetto al passato, a partire dalla riforma attuata con la L. 15 febbraio 1996 n. 66, che ha previsto per la prima volta l'audizione protetta del bambino e la procedibilità d'ufficio generalizzata per i reati sessuali ai danni dei minori (sino all'età di 10 anni, o sino a 16 se l'autore è un genitore o persona che ne ha la cura).

Tuttavia, si deve rilevare che:

a. 1) Mancano norme a tutela del minore vittima di abuso per quanto riguarda le modalità e le cautele per la sua audizione durante la fase delle indagini preliminari; qui, a parte il riferimento, abbastanza generico, contenuto nell'art. 609 *decies* cod.

pen., secondo cui al minore è assicurata l'assistenza affettiva e psicologica "in ogni stato e grado del procedimento", tutto è rimesso alla discrezionalità del pubblico ministero che procede o della polizia giudiziaria, e sono ancora possibili modalità di audizione sul modello degli adulti e che possono creare notevole turbamento alla serenità del bambino.

a. 2) Il sistema legislativo vigente non è in linea rispetto a vari strumenti a livello internazionale che l'Italia ha sottoscritto o è tenuta a rispettare in questa materia, in forza dell'appartenenza ad Organizzazioni sovranazionali.

Ricordo, ad esempio:

- la Raccomandazione (2001) 16 del Consiglio d'Europa di Strasburgo, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 ottobre 2001 contro lo sfruttamento sessuale dei minori;
- le Conclusioni del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini tenutosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001;
- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77, che prevede, tra l'altro, la designazione di un "rappresentante speciale" in tutte le procedure nelle quali il fanciullo si trova di fronte a un'autorità giudiziaria, eventualmente affiancato da una consulenza giuridica e da un difensore ammesso al gratuito patrocinio (artt. 5, 9 e 14);
- la recente Dichiarazione di Lucca 25 – 26 settembre 2003 dei Ministri referenti per l'infanzia dell'Unione Europea (si vedano in particolare i paragrafi 2.8 - 2.11 relativi al tema dell'abuso; questi i punti più significativi: " *garantire che i bambini vittime siano effettivamente protetti e sostenuti durante i procedimenti giudiziari, attraverso il rafforzamento, qualora necessario, degli strumenti giuridici, giudiziari e d'indagine; garantire che i bambini vittime di abuso e sfruttamento sessuale abbiano accesso ad appropriati servizi di assistenza, di sostegno educativo, di recupero e di trattamento terapeutico, di breve e lungo periodo*").

Carenze significative riguardano, rispetto alle citate Convenzioni o Raccomandazioni, la non avvenuta istituzione del Pubblico tutore dei minori, la mancata messa in atto di interventi di trattamento e riabilitazione degli autori dei reati sessuali, i tempi del procedimento penale, oggi molto lunghi e che rendono difficile il percorso di aiuto alla vittima e la costruzione di nuove realtà familiari per il bambino.

a. 3) L'inaccettabile **lentezza dei tempi di celebrazione dei procedimenti penali** nei quali sono coinvolti, come persone offese, i minori, costituisce indubbiamente uno degli aspetti critici che maggiormente possono danneggiare, per via del coinvolgimento nel processo, l'equilibrio del minore abusato, talvolta faticosamente recuperato attraverso la sistemazione in un contesto familiare più idoneo.

Il disagio è ancora più grave nei casi in cui non venne effettuato l'incidente probatorio e, pertanto, talora a distanza di anni, il minore debba tornare a confrontarsi con esperienze dolorose, se non con la persona accusata, quando un buon percorso di recupero aveva rimarginato o attenuato certe ferite.

Si avverte, pertanto, l'esigenza di una riforma legislativa, nel senso di stabilire un **principio di priorità** (con una norma analoga a quella prevista dall'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., in base alla quale è prevista la fissazione, con precedenza, dei

procedimenti con imputati detenuti), per una sollecita trattazione dei processi penali aventi per oggetto l'abuso sui minori (non solo intrafamiliare).

In questo senso si possono vedere le conclusioni di uno studio nell'ambito di un progetto Daphne che ha coinvolto l'organizzazione "Save the Children" di nove paesi europei sul tema dell'ascolto del minore nel processo, che conclude mettendo in evidenza che i tempi troppo lunghi dei processi penali finiscono per produrre, insieme ad altri fattori (quali la reiterazione degli ascolti), una **rivittimizzazione** del minore. Se questa si verifica, significa, secondo gli autori del rapporto, che il sistema giudiziario non ha funzionato (rinvio, sul punto, all'articolo di Arianna Saulini sul sito dell'A.I.M.M.F. www.minoriefamiglia.it).

Sino all'auspicabile riforma sarebbe opportuna una maggior sensibilità da parte dei presidenti dei Tribunali e delle Corti, i quali potrebbero emanare delle direttive sui criteri di fissazione dei procedimenti in cui i minori sono parte offesa.

Segnalo che, al fine di esaminare questo e altri temi, è stata istituita una Commissione di magistrati presso la Procura Generale della Repubblica di Torino.

a. 4) Altra questione molto complessa riguarda il regime di pubblicità degli atti processuali penali acquisiti nelle procedura avanti al Tribunale per i minorenni.

E' noto che, con una serie di decisioni, la Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Torino ha escluso la possibilità che nel procedimento civile possano essere **secretati atti** provenienti da quello penale, in particolare atti delle indagini preliminari (cfr. decreto 3 gennaio 2001, pubblicato in *MinoriGiustizia*, n.1-2/2002).

E' un orientamento che, se da un punto di vista tecnico – giuridico appare in linea con i nuovi principi sull'esercizio del diritto di difesa nel giusto processo (art. 111 Costituzione), lascia certamente dei vuoti: infatti, accolta questa soluzione, risultano totalmente compressi altri valori, parimenti di rango costituzionale, quali la protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 Cost.) e, soprattutto, a mio avviso, il diritto alla salute (in particolare psichica) del minore vittima del reato (art. 32 Cost.).

La conoscenza integrale delle risultanze probatorie delle indagini preliminari da parte degli esercenti la potestà può, infatti, in determinate situazioni, compromettere gravemente le condizioni psicologiche e l'equilibrio del minore, soprattutto nel caso in cui le sue dichiarazioni costituiscano, come sovente accade, la fonte di prova principale ed egli non si trovi in un **adeguato contesto di protezione** dall'abusante o da persone a lui vicine.

La situazione tipica in cui ciò può verificarsi è quella in cui, pendente una procedura di volontaria giurisdizione o di adottabilità, in fase istruttoria, pervengano al Tribunale, dal penale, notizie circa la possibile commissione di fatti di abuso o maltrattamento, conoscibili dagli interessati attraverso la richiesta di copia degli atti, prima ancora che il Tribunale abbia avuto tempo e modo di valutare se e come garantire al bambino un'adeguata tutela.

Orbene, da un lato non si può pensare che il Tribunale per i minorenni possa di regola assumere decisioni molto delicate, quali l'allontanamento del minore o dell'abusante, in tempo reale, senza alcun approfondimento, solo per impedire eventuali ripercussioni negative a seguito della diffusione delle notizie contenute negli atti processuali.

Che dire, poi, delle possibili conseguenze sul piano dei rapporti familiari (quali ritorsioni, condizionamenti o minacce indirette), anche in caso di allontanamento, nelle

situazioni – e sono la maggioranza - in cui siano previsti incontri del bambino con genitori, parenti o con lo stesso abusante.

D'altro canto non sarebbe accettabile che, per evitare fughe di notizie e/o inquinamenti probatori, il pubblico ministero giunga all'estremo di non informare il Tribunale per i minorenni o a non trasmettere quel minimo di atti indispensabili ad attivare la tutela in sede civile (tantopiù che l'informativa è ora obbligatoria ai sensi dell'art. 609 *decies* cod. pen.). Né il giudice minorile potrebbe rinunciare ai propri compiti istituzionali, in punto limitazione della potestà genitoriale nei casi di abuso, solo perché le condotte integrano altresì una fattispecie penalmente rilevante; tantomeno potrebbe demandare tali compiti al sistema penale, piuttosto povero di risposte su questo versante.

Ora, a ben vedere, l'esigenza della segretezza è circoscritta a un arco di tempo assai ristretto: fatto salvo il compimento di alcuni tipici atti a sorpresa (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri), sia l'interrogatorio dell'indagato che l'emanazione di misure cautelari o la richiesta di incidente probatorio producono, in pratica, sulla base delle norme del codice di rito, il superamento del segreto in sede penale (si vedano, in particolare, le disposizioni sull'incidente probatorio "specifico" per i reati sessuali, di cui all'art. 393 co. 2 *bis* cod. proc. pen., che prevedono il deposito degli atti delle indagini preliminari).

Se così è, si potrebbe pensare al ricorso, in queste situazioni, a una cautela particolare: il pubblico ministero investito dell'indagine potrebbe, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, trasmettere al giudice minorile **una comunicazione o relazione preliminare** che, evitando il riferimento esplicito a fonti dichiarative meritevoli, allo stato, di riservatezza per evitare inquinamenti probatori, consenta una conoscenza essenziale dei fatti e, conseguentemente, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela del minore.

Venuta meno l'esigenza del segreto il Tribunale per i minorenni potrà acquisire integralmente gli atti rilevanti ed avere, a questo punto, una piena cognizione della vicenda senza che ciò, attraverso la visione degli atti da parte degli interessati, crei pregiudizio per la vittima, nel frattempo adeguatamente tutelata, o per il corso del procedimento penale.

E' indubbio che un sistema di questo tipo si presta al rischio di spostare il baricentro della tutela del minore, nelle primissime, delicate, fasi immediatamente successive all'emergere del sospetto abuso, dalla sede minorile a quella penale; solo presso quest'ultima sarebbero noti, in tal modo, tutti gli aspetti della vicenda.

Un'altra strada, attualmente seguita dall'autorità giudiziaria di Torino, è rappresentata dalla possibilità che sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a funzionare come **"collettore e filtro" per gli atti** che pervengono dal processo penale ordinario e sono destinati a quello minorile.

In effetti nessuna norma sembra impedire che sia il pubblico ministero minorile a valutare, ricevuti gli atti, se e quando produrli nella procedura già pendente al Tribunale per i minorenni, oppure depositare il ricorso introduttivo con le proprie richieste, determinandone così la conoscibilità.

Sappiamo che, in via generale, il P.M. dei minori può svolgere un'attività istruttoria preliminare, finalizzata proprio a depositare al Tribunale un ricorso argomentato e con richieste specifiche, in rapporto alle verifiche compiute.

Peraltro, anche in questa ipotesi non mancano zone d'ombra e aspetti insoddisfacenti.

Invero il compito di decidere se e quando promuovere la procedura al T.M. e in quale momento attivare un contesto di protezione del minore appare molto delicato e non si può dimenticare che, nell'assumere questa decisione, il pubblico ministero minorile non dispone della preziosa consulenza dei giudici onorari esperti. Tutt'altro che teorico appare, pertanto, il rischio che la tutela del minore possa passare in secondo piano (con la possibilità che sia esposto a nuove esperienze pregiudizievoli) per "attendere" che il quadro probatorio penale sia ritenuto sufficientemente congruo o completo.

Infine, se questa strada risultasse effettivamente la più valida, i servizi sociosanitari operanti nel campo dell'abuso sessuale dovrebbero essere informati e invitati a trasmettere denunce e segnalazioni esclusivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (oppure, più opportunamente, a procedere alla **doppia segnalazione e denuncia, diversificando il contenuto a seconda dell'autorità destinataria**).

Segnalo che l'attuale progetto di riforma delle procedure di volontaria giurisdizione, in discussione al Parlamento, prevede una possibilità di segretezza (art. 337 *ter* cod. civ. , nel testo riformato) solo per quanto riguarda il luogo in cui sta vivendo il minore e rispetto ad altri atti processuali, qualora non siano rilevanti (si tratta, quindi, di un'apertura di ben poca utilità).

a. 5) Val la pena di soffermarsi, più in generale, su questo **Progetto di riforma** delle procedure di volontaria giurisdizione previste dagli artt. 333 – 336 Cod. Civ. (disegno di legge della Camera n. 4294, approvato il 15 luglio 2004, ora all'esame del Senato con il n. 3048).

Infatti dalla sua lettura sorgono una serie di interrogativi e perplessità.

Ad esempio, su quali saranno gli effetti, rispetto alla tempestività delle decisioni del Tribunale, di una formalizzazione molto accentuata del processo, con previsione della partecipazione dei difensori a tutti i momenti della procedura e di un obbligo di comunicazione alle difese di qualsiasi informazione pervenuta dai servizi locali, nonché della previsione di molti termini e scadenze per il compimento degli atti processuali.

Vi è il rischio che tutti questi incombenti finiscano per dilatare notevolmente i tempi di risposta del Tribunale, già oggi critici per la scarsità di risorse e personale, nonché per gli elevati carichi di lavoro.

Qualche dubbio sorge, inoltre, per quanto riguarda il ruolo della rappresentanza e della difesa del minore.

Il testo del riformato art. 336 cod. Civ. prevede che al minore sia nominato obbligatoriamente un **curatore speciale**, ma non chiarisce se tale funzione potrà essere assunta da un avvocato. In caso di risposta affermativa, o qualora al curatore sia comunque riconosciuta la facoltà di nominare un difensore, si deve sottolineare un'incongruenza: si tratta sì di un ruolo innovativo, ma che i curatori speciali (o gli avvocati) dovrebbero assumere senza diritto ad alcun compenso. Infatti il nuovo art. 337 *octies* cod. civ. del progetto dispone che dall'applicazione dell'articolo, che riguarda proprio la figura del difensore, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

Vi è quindi il rischio che il contributo al processo da parte della difesa del minore – peraltro parte più debole - possa essere superficiale e depotenziato rispetto a quello

dei difensori degli adulti, i quali sono retribuiti direttamente dalle parti o, trattandosi di persone non abbienti, attraverso il patrocinio a spese dello Stato (si vedano le osservazioni di Laura Laera, giudice del T.M. di Milano, sul sito www.minoriefamiglia.it).

a. 6) Un altro aspetto. Il legislatore ha previsto l'istituto delle indagini difensive con la L. 7 dicembre 2000 n. 397 (che ha introdotto gli artt. 391 bis e seg. cod. proc. pen.), ma non ha stabilito alcuna cautela per le indagini difensive nella materia dei reati **nei confronti di persone di minore età**, sicchè, su questo piano, le persone offese testimoni parrebbero prive di qualsiasi forma di protezione di fronte alle attività investigative promosse dall'indagato, con evidente violazione, a mio avviso, di alcuni principi costituzionali (si impone, pertanto, un'interpretazione delle norme che conduca a un trattamento e a limitazioni analoghe a quanto previsto per l'audizione del bambino nella sede processuale, avanti ai giudici, si tratti del G.I.P. o del giudice del dibattimento).

b) L'Interpretazione delle norme e le prassi applicative.

Il piano dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme non è meno importante di quello precedente.

Tali attività dipendono molto, per la particolarità della materia e le sue implicazioni sulla **soggettività** dell'operatore, dalla **formazione** professionale e dalla **specializzazione** dei giudici, che dovrebbero arrivare a elaborare delle buone prassi dopo aver acquisito una certa consapevolezza delle problematiche che esistono nei settori dell'assistenza sociale alla famiglia in crisi e della cura del bambino abusato.

Su questo piano si possono ricordare varie realizzazioni:

a) i *Protocolli di intesa* tra uffici giudiziari civili e penali (il primo, a Torino, venne firmato nel 1995 e ora dovrebbe essere aggiornato da una Commissione presso la Procura Generale della Repubblica).

b) L'ampio documento del 2004, a cura dei capi degli Uffici giudiziari minorili di Torino, pubblicato nel volumetto dal titolo "*La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte*" a cura della Regione, e diffuso a tutti i Servizi sociali (segnalo, in particolare, i paragrafi 2.4 e 2.5, sulla segnalazione all'autorità giudiziaria, 9.10, sugli accertamenti sanitari sui minori, 9.13, sull'assistenza al minore vittima);

c) il Corso di formazione per i magistrati del settore penale, aperto agli aspetti psicologici e educativi, organizzato a Torino dalla Commissione per la formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura.

Sul piano operativo si possono avanzare alcuni suggerimenti e indicare possibili obiettivi:

b. 1) Migliorare e razionalizzare l'istituto della comunicazione al Tribunale per i minorenni prevista dall'art. 609 *decies* cod. pen. , disposizione ha sollevato alcuni problemi applicativi.

In primo luogo va rilevata l'improprietà della norma, nella parte in cui prevede che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia del procedimento per i reati sessuali (per inciso, nulla si è detto per quelli contro l'integrità fisica del minore, quali maltrattamenti in famiglia o lesioni personali, pur sussistendo identiche esigenze) al "Tribunale per i minorenni", ossia, in senso letterale, all'organo giudicante, mentre l'informativa andrà inviata, più propriamente, alla Procura della Repubblica per i minorenni, in vista dei poteri di iniziativa di cui tale ufficio dispone (art. 336 cod. civ.).

Inoltre la norma non precisa in cosa debba consistere il "**dare notizia**".

Accade così che, talora, la comunicazione si riduca a un documento molto scarno, che si limita a informare delle indagini preliminari in corso, senza riportare l'addebito contestato, a volte senza neppure le generalità delle persone interessate, i loro indirizzi, le indicazioni in ordine all'esistenza o meno di un rapporto parentale con il minore. Sarebbe invece auspicabile che l'informazione contenesse un minimo di dati per poter comprendere la natura e la portata della vicenda.

L'art. 609 *decies*, inoltre, non precisa in quale momento la comunicazione vada trasmessa. Tutto porta a ritenere che la stessa debba essere più tempestiva possibile, **subito dopo l'iscrizione della notizia di reato**, in modo da rendere possibile l'eventuale adozione di misure a tutela della vittima da parte del Tribunale per i minorenni.

E' avvenuto, invece, che il pubblico ministero abbia trasmesso con ritardo la comunicazione, magari dopo aver condotto tutta una serie di indagini, forse temendo che tale atto potesse compromettere la segretezza degli accertamenti in corso. Ma, in questo modo viene ingiustificatamente ritardata la valutazione circa l'adeguatezza o meno del contesto ambientale nel quale il bambino sta vivendo.

b. 2) E' fondamentale, poi, che lo scambio di informazioni tra il Tribunale per i minorenni e i magistrati che si occupano del processo penale prosegua nel tempo, affinché il giudice minorile, informato delle decisioni significative che possono intervenire in sede penale, si trovi in condizione di emettere eventuali provvedimenti conseguenti in tema di collocazione del minore e modalità di rapporto con i familiari.

E' indispensabile, in altre parole, che il pubblico ministero e i giudici penali seguano la prassi di trasmettere, senza eccezione, al Tribunale per i minorenni copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell'abusante, sia esso indagato o imputato, e delle sentenze al termine di ogni fase processuale. Solo in questo modo, infatti, potrà essere verificato nel tempo il reale contesto di vita della vittima e potranno cogliersi eventuali **nuove esigenze di protezione**.

L'omissione di questa cautela ha purtroppo contribuito al verificarsi di gravi fatti di cronaca (in un caso, non lontano nel tempo, addirittura l'uccisione della persona offesa da parte dell'imputato, che era stato da poco scarcerato).

b. 3) Nel sistema processuale attuale la nomina del **curatore speciale**, in caso di conflitto di interessi tra il minore e la persona che ne ha la rappresentanza e che potrebbe proporre la querela (artt. 121 cod. pen. e 338 cod. proc. pen.) o provvedere alla costituzione di parte civile (art. 77 cod. proc. pen.), è istituto che non opera automaticamente e dipende da particolari iniziative o vicende del procedimento.

Delicato risulta il tema del **conflitto di interessi** tra il bambino e chi esercita su di lui la potestà.

A mio avviso non è condivisibile l'interpretazione, oggi prevalente, secondo la quale si avrebbe conflitto solo nei casi in cui le posizioni della presunta vittima minore e della persona che dovrebbe rappresentarla (di regola il genitore) si trovino in posizione contrastante, ad esempio per la sottoposizione al procedimento penale proprio del genitore.

Infatti anche nei casi di semplice **collusione, connivenza** con la vittima o di **inattività** rispetto alle scelte che dovrebbero attuarsi a sua tutela da parte del genitore non abusante, si configura un conflitto di interessi: anche in questi casi, infatti, il soggetto viene a trovarsi privo di una reale rappresentanza processuale. Penso a quelle madri, che, in molti casi risultano succubi del partner violento o abusante e nulla fanno per proteggere i figli.

Inoltre si rileva la tendenza, da parte del pubblico ministero che procede, a promuovere la nomina del curatore speciale solo in vista dell'udienza preliminare, in applicazione dell'art. 79 cod. proc. pen., mentre la presenza di tale organo potrebbe risultare molto importante **sin dalle prime fasi delle indagini preliminari**, anche per fornire un contributo in ordine alle modalità e tempi dell'audizione della vittima. Non si dimentichi che la persona offesa dal reato è titolare, ancor prima della costituzione di parte civile, di alcune facoltà sul piano processuale, quali la presentazione di memorie e l'indicazione di mezzi di prova, in ogni stato e grado del procedimento, e che, in caso di minore età e di eventuale conflitto di interessi, vi è un esplicito rinvio alle disposizioni indicate (art. 90 cod. proc. pen.).

Ritengo, infine, che un'estensione del ricorso alla nomina del curatore speciale sia pienamente in linea con le Convenzioni internazionali sopra ricordate e, in particolare, con la Convenzione di Strasburgo sui diritti dei fanciulli (artt. 4, 9 e 14)

b. 4) Un obiettivo importante sarà migliorare le capacità dei vari giudici di individuare la risposta più adeguata allo specifico minore e al suo nucleo familiare tra le tante oggi possibili dopo le riforme che hanno introdotto, con gli artt. 342 bis e seguenti cod. proc. civ. (L. 4 aprile 2001 n. 154) e con i nuovi articoli 330 e 333 cod. civ. (L. 28 marzo 2001 n. 149) gli **ordini di protezione** (ora la gamma dei possibili interventi è molto ampia: allontanamento del minore, applicazione di misure cautelari nei confronti dell'indagato, allontanamento dell'abusante dalla casa familiare).

Pare potersi osservare che il problema in qualche modo si sposta: dall'approfondimento, ai fini della decisione, dei rapporti minore – altri componenti del nucleo familiare, al momento attuale, con la possibilità di “neutralizzare” velocemente comportamenti di abuso sessuale (anche non così gravi da giustificare la custodia in carcere o le altre misure cautelari), l'attenzione del giudice dovrà necessariamente concentrarsi sulle **qualità morali e educative del genitore non abusante** (di regola si tratterà della madre) e, in particolar modo, sulle sue attitudini alla vicinanza alla vittima e al suo disagio e alle connesse capacità di protezione nella pendenza delle indagini preliminari o del processo penale, anche rispetto a condizionamenti e ricatti affettivi che possono giungere dal soggetto allontanato da casa, o, in modo non meno preoccupante, da altri componenti del nucleo familiare.

In altre parole in presenza di una madre non protettiva, tendente alla collusione con il marito o il convivente, debole e dipendente da tale soggetto, un eventuale allontanamento dello stesso dalla casa familiare impedirà sì la reiterazione dell'abuso, ma non produrrà automaticamente un effetto di protezione per la vittima, potendo, viceversa, risultare fattore di destabilizzazione e ulteriore disagio.

Risulta quindi fondamentale valutare l'atteggiamento del genitore non violento o abusante e disporre di informazioni le più ampie possibili sul suo conto, non solo di carattere processuale (es. dichiarazioni rese sui fatti nel corso di eventuali testimonianze), ma altresì di tipo sociale e, soprattutto, psicorelazionale.

In ogni caso l'allontanamento dell'abusante appare praticabile efficacemente se si riscontra l'esistenza di una buona relazione tra il minore e l'altro genitore (del resto talora avviene che sia la stessa madre a denunciare l'abuso, in certi casi, con contestuale cessazione della convivenza, portando con sé il figlio).

In presenza di queste condizioni si può definire un contesto di protezione senza ricorrere all'allontanamento del minore.

Infine, tenuto conto delle difficoltà esecutive in caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento di tipo civile, potrebbe pensarsi a una tutela efficace della vittima attraverso una pluralità di interventi, in sequenza tra loro.

b. 5) Un'ulteriore questione è l'individuazione del **momento nel quale procedere all'audizione protetta** in rapporto alle esigenze di recupero del minore sul piano psicologico e al rispetto della possibilità di usufruire di un sostegno psicoterapeutico, che possa svilupparsi secondo principi corretti sul piano clinico, spesso ignorati o sacrificati rispetto alle tempistiche processuali, determinate da tutt'altre finalità.

Il bambino o l'adolescente vittima hanno diritto a un sostegno dopo la fase critica del distacco dalla famiglia. Sono frequenti sentimenti di colpa e una confusione di vissuti interni rispetto alle figure genitoriali, per cui si rende necessaria un'attività di "riordino" ed elaborazione.

Andranno spiegate in primo luogo le ragioni della misura adottata dal Tribunale.

Per sostegno deve però intendersi qualcosa di più incisivo: in una prima fase un accompagnamento/affiancamento nei vari passaggi processuali e per preparare il minore ad affrontare emotivamente alcuni momenti delicati e impegnativi come la testimonianza in sede penale; successivamente verrà attuato un vero e proprio trattamento psicoterapeutico che, oltretutto, potrà fornire importanti elementi conoscitivi per le future decisioni del Tribunale sull'affidamento del minore.

Il sostegno appare necessario anche nei casi in cui non risulti provata la sussistenza dell'abuso o risulti la falsità della rivelazione da parte del minore: anche questo comportamento costituisce infatti un innegabile segnale di disagio e di crisi nelle relazioni familiari.

Per inciso si segnala la difficoltà di portare avanti gli interventi psicosociali con la famiglia nei casi di assoluzione dell'indagato per insufficienza di prove; sovente, in queste situazioni, la famiglia resiste a qualsiasi trattamento e tende alla negazione di qualsivoglia problema, rafforzata indirettamente dalla decisione sul piano penale.

In generale, rispetto ai percorsi di recupero del minore, le udienze penali per la testimonianza o l'audizione protetta possono avere effetti molto profondi; sugli stessi il pubblico ministero o il giudice dovranno condurre attenta riflessione, confrontandosi con gli operatori che seguono e sostengono il bambino.

La scorsa settimana, in una lezione tenuta a Torino, presso una scuola di psicoterapia, il prof. Massimo Ammaniti, autorevole neuropsichiatra infantile di Roma, ha trattato in modo approfondito i rapporti tra “trauma” e “memoria”. Egli ha ricordato che può essere molto pericoloso per una vittima che non abbia ancora sufficientemente rielaborato l’esperienza traumatica, con l’aiuto di una persona competente, ripercorrere la vicenda vissuta; in qualche caso potrebbe addirittura verificarsi un nuovo traumatismo, attraverso il riemergere dei vissuti dolorosi, con conseguenti rischi di disorganizzazione psichica del bambino.

Credo, pertanto, che dovrebbe stabilirsi una prassi di costante consultazione prima dell’audizione, anche per minori più grandicelli. Gli operatori sociosanitari, inoltre, superando ogni eventuale soggezione, devono **segnalare in modo formale, per iscritto**, al magistrato penale che il bambino non è ancora pronto ad affrontare l’intervista processuale e far presente quali sono i suoi tempi e le sue esigenze cliniche. In caso di particolari necessità il pubblico ministero potrà, in queste situazioni, avanzare richiesta al G.I.P. per la proroga del termine delle indagini preliminari, che potrà essere accolta senza particolari problemi stante l’ampiezza delle disposizioni dell’art. 406 cod. proc. pen.

c) Il coordinamento tra i diversi interventi.

c. 1) Sul piano dell’organizzazione dei servizi socioassistenziali e sanitari, un buon impulso è venuto dall’introduzione di *Linee – guida* delle Regioni (in Piemonte vi è stata la Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, con l’istituzione delle *équipes multidisciplinari* per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento).

Le *équipes* rappresentano certamente un passo avanti sul piano del coordinamento degli interventi a tutela del bambino che fanno capo ai diversi settori sociale (Servizio territoriale) e sanitario (Servizio di Psicologia, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Servizio di Tutela materno infantile, Dipartimento di Salute mentale, Servizio per le Tossicodipendenze).

Dall’osservatorio del Tribunale si è però rilevata una certa disomogeneità nel funzionamento e nelle metodologie seguite dalle diverse *équipes*.

In alcune realtà della Regione queste hanno operato esclusivamente come organismi di “secondo livello”, ossia sul piano della formazione del personale, della consulenza e della raccolta dati.

Ma, così facendo, peraltro, a me pare, in contrasto con le disposizioni delle stesse Linee – guida regionali (si veda il paragrafo *Le équipes multidisciplinari*: “*compito di tale équipe è quello di fornire la propria consulenza in tutte le fasi del procedimento e, quando necessario, di prendere in carico i casi concreti ...*”), si corre il rischio di impoverire, anziché incrementare e migliorare, il numero degli operatori disponibili e, di conseguenza, la qualità degli interventi a favore dei minori abusati, perché non si sa bene a quali operatori, se non ai componenti delle *équipes*, specificamente formati in questi anni, spetti il sostegno al bambino, sia per l’accompagnamento nella fase processuale, sia per il vero e proprio trattamento psicoterapeutico.

Inoltre si è notato che il contributo alla formazione delle *équipes* da parte dei Dipartimenti di Salute mentale delle Aziende U.S.L. è stato spesso carente, con una forte difficoltà a riconoscere un significato alla propria presenza professionale

nell'*équipe*, messa in luce, in alcuni casi, dalla designazione, quale rappresentante, non del medico psichiatra o dello psicologo, bensì dalla figura dell'infermiere.

Sorge, quindi, **un'esigenza di verifica** sulle prassi seguite nelle varie zone della Regione e di uniformarsi alle metodologie di funzionamento che siano risultate più valide ed efficaci. In questo senso mi rivolgo a chi ascolta perché questa esigenza sia rappresentata nella sede competente.

c. 2) Molto lavoro deve essere ancora fatto per affinare le capacità di diagnosi dell'abuso e per l'individuazione dei casi di **denunce false**.

Nell'esperienza del Tribunale per i minorenni abbiamo rilevato tre situazioni che possono presentarsi più "a rischio" di denunce infondate:

- quella della separazione tra i genitori, con attivazione di comportamenti a volte molto conflittuali e che possono spingersi alla vera e propria calunnia o all'induzione nei confronti del bambino, più o meno consapevole, ad accusare l'altro genitore;
- casi in cui la denuncia proveniva dai nonni, per lo più psicologicamente sofferenti, i quali che non avevano accettato l'allontanamento da sé del minore quale conseguenza delle scelte affettive dei genitori (in particolare della madre);
- situazioni nelle quali l'adolescente che accusa il genitore sta attraversando una fase caratterizzata da scelte di vita irregolari e da agiti (ad esempio fughe da casa e frequentazione di compagnie problematiche).

Un ulteriore terreno di lavoro è rappresentato dalla messa punto di interventi diversificati rispetto ai casi nei quali la sessualità entra in gioco come modalità distorta del rapporto genitore - bambino, ma con valenze in qualche misura "comunicative" o "relazionali" (con una certa incidenza di casi di padri separati), che possono consentire più facilmente la presa in carico e il trattamento clinico, rispetto ai casi, senz'altro più gravi, dove l'adulto ricerca chiaramente il piacere sessuale attraverso la vittima, oppure sono presenti aspetti di violenza o minaccia alla persona, talora con coinvolgimento di altri adulti (appartenenti alla famiglia allargata o estranei).

c. 3) Potrebbe essere opportuno, sul piano della prova penale e della sua genuinità e trasparenza, diffondere maggiormente il ricorso alla **videoregistrazione** sin dalle fasi iniziali della rilevazione dell'abuso da parte degli operatori dei servizi (almeno quelli di N.P.I. e di Psicologia), onde documentare l'andamento della testimonianza con la massima obiettività e prevenire possibili obiezioni nel corso dell'iter giudiziario.

c. 4) Un problema a parte è quello del trattamento dei casi di **ragazzi minorenni che commettono abusi sessuali**, talora sui fratelli o altri componenti del nucleo familiare più piccoli. E', questo, un fenomeno in aumento.

Si tratta di vicende molto complesse e delicate, alle quali si accompagna sovente la lacerazione del nucleo familiare, e che richiedono la messa a punto di linee d'intervento specifiche. In questi casi appare più evidente la trasmissione per via generazionale della violenza, trattandosi, spesso, di ragazzi che sono stati in passato oggetto di abuso o di altre forme di grave deprivazione nella famiglia d'origine.

Positiva può rilevarsi, in questa situazione, la sinergia tra trattamento terapeutico e attuazione nel procedimento penale di una *messa alla prova* dell'imputato (art. 28 d.p.r. 448/88 sul processo penale minorile).

c. 5) Una buona pratica, per favorire il coordinamento dei diversi interventi, giudiziari, sociali e clinici, può essere rappresentata dalla costituzione all'interno delle Procure della Repubblica, almeno quelle di dimensioni più grandi, di **Uffici di Servizio sociale**, sul modello di quanto già realizzato, mi pare con ottimi risultati, dai Tribunali che si occupano di separazioni e divorzi.

c. 6) Vi sono ancora pochissime le esperienze di **trattamento degli autori dell'abuso**, nonostante questo sia fortemente auspicato dalle Convenzioni internazionali, per contenere il rischio della recidiva.

Si tratta di un campo fertile, in particolare per gli interventi di trattamento terapeutico dell'abusante da collegarsi opportunamente all'applicazione di benefici di tipo penale (sospensione condizionale della pena, riduzione della pena, benefici di tipo penitenziario) o processuale (attenuazione o revoca di misure cautelari, ammissione ai riti alternativi).

c. 7) Infine vi è l'annosa questione delle risorse disponibili.

Vengono infatti segnalate al Tribunale, da parte di Aziende U.S.L., notevoli carenze di mezzi a seguito dell'esaurimento dei fondi della L. 285.

Particolarmente carenti risultano i trattamenti psicoterapeutici alle vittime. Spesso tutto si ferma alla psicodiagnosi iniziale e ai primi interventi in vista del processo o in concomitanza con l'allontanamento del bambino dalla famiglia.

Qualche conclusione.

In chiusura mi sembra di poter dire che, in **assenza di riferimenti normativi specifici** e di scelte di priorità chiare a livello legislativo, vi sono al momento molte difficoltà e problemi rispetto al coordinamento tra il procedimento penale e quello minorile. Allo stato possiamo contare solo sulle scarse disposizioni degli artt. 609 *decies* cod. pen. (informativa al Tribunale per i minorenni, assistenza al minore) e 236 cod. proc. pen. (utilizzo nel processo degli atti del Servizio sociale).

Tuttora vi è il rischio che possa prevalere un sistema caratterizzato, nei fatti, da una certa preminenza del procedimento penale e delle sue esigenze di acquisizione della prova, mentre i principi costituzionali in materia di tutela dell'infanzia e della salute non giustificano alcuna prevalenza di tali esigenze rispetto a quelle di cura della vittima minore e di realizzazione di buoni legami di tipo familiare.

Occorre che i Pubblici ministeri e i G.I.P. si abituino maggiormente a rapportarsi con i servizi sociali, di psicologia o di neuropsichiatria infantile e con gli operatori sociali in generale, come già avviene da tempo da parte dei giudici dei minori e della famiglia.

Mi pare che le istituzioni, in primo luogo quelle giudiziarie, siano ancora in difficoltà ad accogliere, gestire e trattare gli effetti della rivelazione dell'abuso sessuale rispetto alle relazioni familiari del bambino.

C'è, infine, il problema delle risorse.

Occorre dunque portare avanti i percorsi di formazione e specializzazione dei giudici e mettere a punto **buone prassi**.

Altrettanto indispensabile è un forte rilancio sul piano amministrativo, da parte dei Consorzi, dei Comuni, della Regione e delle Aziende U.S.L., a partire dalle molte esperienze positive che, soprattutto in alcune realtà della Città di Torino o della nostra Regione, sono state sino ad oggi realizzate.